

Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla costituzione del CPO in sede decentrata
Visto l'art.15 del regolamento del Consiglio Giudiziario di Milano ed in particolare il comma 7
Vista la circolare del CSM relativa alle tabelle

Adotta il seguente :

STATUTO

ART.1 Composizione

Il CPO è composto da :

- 1 componente del consiglio giudiziario, nominato tra i magistrati eletti , che assume le funzioni di Presidente
- 4 magistrati del distretto di Milano, di cui almeno la metà donne, svolgenti preferibilmente funzioni tra loro diversificate, designati dalla Giunta Distrettuale dell'ANM e dall'ADMI previo concerto
- 1 giudice di pace ed 1 magistrato onorario, designati dall'Associazione dei giudici onorari .
- 1 avvocato nominato dal CPO istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MILANO
- 1 esperta in materia di parità designata dalla consigliera regionale di parità o dal CPO presso la Regione Lombardia
- 1 rappresentante dell'Amministrazione della Corte d'Appello di Milano

I componenti designati restano in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Giudiziario nel cui ambito sono stati nominati e sono prorogati di diritto sino a nuova nomina da parte del Consiglio Giudiziario di nuova elezione o, per i componenti non magistrati, da parte degli organismi cui compete la nomina

In caso di dimissioni dall'incarico in corso di mandato gli organismi competenti alla nomina provvederanno tempestivamente alla sostituzione del componente dimissionario, senza che l'attività del Comitato resti nel frattempo sospesa, a condizione che sia possibile la formazione delle previste maggioranze.

Art.2 Finalità e compiti del CPO

Le finalità del CPO sono da individuarsi

- nella piena realizzazione di condizioni di parità e di non discriminazione di genere,
- nella rimozione di ogni discriminazione che impedisca una effettiva parità professionale tra magistrati e magistrato,
- nella valorizzazione del lavoro delle donne magistrato sia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro che in quello della qualificazione e formazione professionali.

Compito precipuo del Comitato è quindi quello di perseguire una politica di genere attraverso un'attività propositiva e consultiva nonché di sensibilizzazione, che miri a consentire, in particolare alle donne magistrato, di contemperare le esigenze familiari collegate alla maternità ed ai compiti di cura con quelle professionali e che tenda, allo stesso tempo, a realizzare nell'ambito lavorativo un'organizzazione degli uffici che persegua l'efficienza anche attraverso una nuova cultura organizzativa, fondata sulla valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati e delle magistrato e volta a garantire un giusto equilibrio tra esigenze familiari e professionali, anche attraverso l'utilizzo dei congedi parentali, che costituiscono un diritto-dovere di entrambi i genitori.

A tal fine il Comitato può suggerire al Comitato Scientifico del CSM e all'Ufficio Referenti per la Formazione decentrata incontri di studio sulle pari opportunità e sulle problematiche di genere.

Il Comitato viene investito delle problematiche di genere su richiesta dei singoli magistrati, su segnalazione dei componenti del Consiglio Giudiziario o per iniziativa dello stesso CPO sulla base di dati comunque pervenuti alla sua conoscenza.

All'esito di indagini conoscitive, il Comitato valuta se inviare una segnalazione al Consiglio Giudiziario, eventualmente chiedendo approfondimenti istruttori.

Art.3 Diritto di informazione

Al fine di svolgere le indagini necessarie per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali il Comitato ha diritto di accesso alle informazioni su persone ed uffici ed ai documenti a ciò funzionali, compresi i dati nominativi, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

In particolare il Comitato, tramite richiesta formulata dal suo Presidente, può prendere visione ed estrarre copia di dati statistici, delle tabelle di

organizzazione degli uffici, dei documenti tutti di cui può avvalersi il Consiglio Giudiziario per le funzioni di vigilanza, dei criteri organizzativi del lavoro presso gli uffici di Procura, degli ordini di servizio, delle circolari , nonché di ogni provvedimento riguardante l'assegnazione degli affari, l'applicazione a gruppi o sezioni, la destinazione dei magistrati, ecc... (comma 9 art.15 reg. Cons. Giud.).

Al fine di conoscere la situazione organizzativa degli uffici del distretto, ad ogni inizio d'anno il Comitato effettua un monitoraggio per l'aggiornamento dei dati sulla distribuzione del numero e delle posizioni dei magistrati donne ed uomini di ciascun Tribunale.

Art.4 - Funzionamento

Al Presidente (o, in caso di suo impedimento, un suo delegato da individuarsi tra i componenti magistrati) spetta la convocazione delle sedute, il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del comitato.

Nelle votazioni si applica il criterio della maggioranza e, in caso di parità dei presenti , è decisivo il voto espresso dal Presidente.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su impulso del presidente (o del suo delegato, in caso di impedimento) .

Le convocazioni , con l'Ordine del Giorno, avvengono via mail con un preavviso di almeno 10 giorni.

Ulteriori convocazioni potranno avvenire , per ogni questione rilevante e/o urgente, su richiesta del Presidente o di due componenti.

Le assenze devono essere giustificate, anche tramite posta elettronica.

L'assenza ingiustificata per oltre tre sedute nel corso di un anno può comportare la decadenza dall'incarico e la sostituzione del componente.

Art. 5 - Nomina del segretario

Il Comitato nomina tra i suoi componenti un segretario, con funzioni di assistenza al Presidente e di coordinamento .

Art.6 - Sportello di ascolto :

Sono istituiti uno sportello di ascolto, attivo per un'ora alla settimana , ed un indirizzo di posta elettronica presso il segretario, per ricevere personalmente magistrati , o per acquisire comunicazioni o istanze in ordine a problematiche di genere . In caso si ravvisi la necessità e l'urgenza di comunicare al CPO le questioni prospettate, i componenti incaricati informeranno immediatamente il Presidente per una eventuale sollecita convocazione del CPO stesso.

Art.7 - Modifiche

Il presente regolamento è deliberato e può essere modificato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato.

Milano, 14 gennaio 2009